

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VERONESI, PALUMBO, GERMANO', ARENA e PREMOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1969

Interpretazione autentica della lettera c) dell'articolo 77 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette

ONOREVOLI SENATORI. — Lo scopo che si prefigge questo disegno di legge è di superare, mediante precisa disposizione, ogni dubbio interpretativo attualmente possibile nelle norme vigenti del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 1958, n. 645, circa l'esenzione dal pagamento delle imposte dirette da parte degli enti territoriali sui fabbricati forniti da questi allo Stato a norma del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto del 3 marzo 1934, n. 383. Tale testo unico alla lettera f) dell'articolo 91 impone l'obbligo agli enti territoriali di fornire allo Stato locali da destinare ad uso scolastico per l'istruzione elementare e secondaria senza alcun corrispettivo e, per di più, di provvedere alle opere di manutenzione.

La differente interpretazione degli articoli 69, 77 e 78 del suddetto testo unico delle leggi sulle imposte dirette ha dato luogo a molte dispute tra l'amministrazione finanziaria e gli enti territoriali.

Per comodità di esposizione, riportiamo per esteso il testo di tali articoli:

« Articolo 69. — Presupposto dell'imposta sul reddito dei fabbricati è il possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro dirit-

to reale di costruzioni o di porzioni di costruzioni stabili di qualsiasi specie e destinazione esistente sul suolo o nel sottosuolo o assicurate stabilmente alla terra, suscettibili di reddito autonomo.

Si considerano parti integranti dei fabbricati le aree occupate dalle costruzioni e quelle destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento delle costruzioni stesse.

Articolo 77. — Sono escluse dall'imposta:

- a) le costruzioni destinate all'esercizio dei culti ammessi nello Stato;
- b) le costruzioni esistenti nei cimiteri e loro dipendenze;
- c) le costruzioni costituenti demanio pubblico infruttifero dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali.

Articolo 78. — Sono esenti dall'imposta:

- a) i fabbricati con le loro pertinenze, di proprietà degli enti pubblici territoriali, costruiti per la provvista di acqua potabile;
- b) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810 ».

L'amministrazione finanziaria interpreta il combinato disposto dei succitati articoli nel senso che gli enti territoriali devono egualmente pagare l'imposta diretta sui fabbricati forniti allo Stato a norma dell'articolo 91, lettera f), della legge comunale e provinciale, in quanto l'elencazione fatta negli articoli 77 e 78 è tassativa. Oltre a ciò essa fa rilevare che una forma di reddito c'è ed è data dalla cosiddetta « spesa risparmiata ». Con tale concetto l'amministrazione finanziaria intende dire che, stante l'obbligo degli enti territoriali di fornire locali allo Stato da destinare ad uso scolastico, se l'ente territoriale non avesse i locali dovrebbe affittarli; il risparmio del fitto non pagato (in quanto l'ente territoriale già possiede i locali da dare allo Stato) è un reddito che va tassato.

Gli enti territoriali rilevano, invece, che a norma del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, il presupposto di ogni imposta è che il fabbricato sia suscettibile di produrre un reddito autonomo (articolo 69). Ciò, invero, non si verifica nel caso degli edifici forniti allo Stato a norma del succitato articolo 91, lettera f) perchè, per imposizione *de lege*, tali edifici, sono non solo forniti gratuitamente, ma anche tenuti in efficienza.

Una recente sentenza della Corte di appello di Roma (Sezione I, 5 dicembre 1967) confermando la sentenza del tribunale del 26 giugno 1965, stabilisce che « il tribunale ha esattamente impostato e correttamente risolto il problema che si poneva al suo esame che era quello di stabilire, anzitutto, se le disposizioni concernenti l'imposta sui fabbricati, consentano, ed eventualmente in base a quali criteri, di ritenere esclusi dall'imposta anche altri beni, oltre quelli espressamente indicati nel ricordato articolo 77 del testo unico del 1958 ».

E nella conclusione, sottolineando la non tassatività dell'elencazione si affermava:

« Il citato testo unico della legge comunale e provinciale impone ai comuni di mettere a disposizione dello Stato, senza corrispettivo alcuno e con l'onere di provvedere anche alle spese di manutenzione di acces-

sori, gli edifici destinati alla istruzione elementare e secondaria.

Ciò importa che qualora il comune nell'esercizio insindacabile dei suoi poteri discrezionali, abbia destinato, come nella specie, alcuni edifici appartenenti al suo patrimonio all'uso suddetto, prestabilito dal legislatore, questa destinazione, finchè perdura, rende gli edifici stessi insuscettibili di qualsiasi reddito per il comune stesso.

Sotto questo aspetto detti edifici sono assimilabili a quelli previsti dall'articolo 77, lettera c), del testo unico del 1958 e prima ancora dall'articolo 2 della legge citata del 1865 ».

Da parte nostra riteniamo che le argomentazioni della magistratura siano pienamente valide nel senso che alla elencazione di cui all'articolo 77 debba attribuirsi non valore tassativo, ma semplicemente esemplificativo.

Riconoscendo, tuttavia, che i dubbi interpretativi della legge vigente (che hanno dato origine al caso giudiziario suaccennato) sono legittimati dalla poca chiarezza degli articoli citati, nell'intento di evitare per il futuro ogni disputa tra amministrazione finanziaria ed enti territoriali, abbiamo ritenuto opportuno specificare esplicitamente che nella elencazione di cui alla lettera c) dell'articolo 77 rientrano le costruzioni destinate dagli enti territoriali ad uso dell'istruzione secondaria ed elementare, in adempimento all'obbligo stabilito dall'articolo 91, lettera f), del testo unico della legge comunale e provinciale. Per cui, anche nell'ipotesi di una possibile interpretazione restrittiva degli articoli 77 e 78 del testo unico della legge sulle imposte dirette non possa più, comunque, sorgere alcun dubbio nei riguardi del problema di cui si sta trattando.

L'opportunità della chiarezza legislativa su questo punto e la manifesta equità di non addossare agli enti territoriali un onere relativo a fabbricati insuscettibili di produrre alcun reddito (fino a che permane la destinazione ai sensi dell'articolo 91, lettera f), legge comunale e provinciale), ci confortano in una rapida approvazione del disegno di legge da parte vostra.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Nelle costruzioni previste dall'articolo 77, lettera c), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, rientrano le costruzioni destinate dagli enti territoriali ad uso dell'istruzione secondaria ed elementare, in adempimento all'obbligo stabilito dall'articolo 91, lettera f), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato dal regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, limitatamente alla durata di tale loro destinazione.